



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

Alle Direzioni Centrali
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione
con il Capo Dipartimento
e con il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco

OGGETTO : Disposizioni operative per i datori di lavoro in seguito all'abolizione del Registro Infortuni

Si rende noto che il D.Lgs. n° 151 del 14 settembre 2015, all'art. 21, comma 4, ha disposto che, a far data dal 23 dicembre u.s., non sussiste più l'obbligo di tenuta e compilazione del «Registro Infortuni» a cura del «datore di lavoro», come sancito dal D.Lgs. 81/2008. Tale comunicazione è stata oggetto di specifica Circolare dell'INAIL (n° 92 del 23.12.2015), con la quale è stata data indicazione dell'attivazione di uno strumento informatico di consultazione, alternativo a tale Registro, denominato «Cruscotto Infortuni». Il Corpo Nazionale, per tali aspetti, è escluso da ogni vincolo nei confronti dell'INAIL ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro, Previdenza Sociale e Salute del 30 dicembre 2008, in cui si sancisce che nelle «aree operative riservate», o con analoghe esigenze, l'organo di vigilanza è rappresentato unicamente dall'Ufficio Centrale Ispettivo.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota n° 1355 del 27.01.2016 dell'Ufficio del Capo del Corpo, ha reso noto che è prossima l'attivazione di un applicativo web «Fascicolo di infortunio» finalizzato all'analisi statistica degli infortuni occorsi.

In relazione a quanto sopra si conferma l'obbligo per il datore di lavoro, ove previsto ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i., di comunicazione all'Ufficio Centrale Ispettivo e di denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

Si deve peraltro precisare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015, i datori di lavoro, **a decorrere dal 22 marzo 2016**, dovranno dare notizia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, con le medesime modalità del passato, degli **infortuni prognosticati non guaribili entro 30 giorni, escluso quello dell'evento** (non più quindi dopo i tre giorni come ancora in vigore).

Pertanto si dispone che, in attesa del richiamato applicativo web del Corpo, i datori di lavoro dispongano affinché il registro infortuni continui ad essere compilato come nel passato, comprendendo anche gli infortuni in itinere, con indicazione dei seguenti dati:

- cognome e nome dell'infortunato (con ulteriori riferimenti in casi di omonimia quali luogo e data di nascita),
- data, ora e luogo dell'accadimento dell'evento,
- tipo di impegno lavorativo svolto e dinamica dell'incidente
- lesioni subite
- prognosi iniziale

Si rammenta che l'eventuale non conformità di siffatto registro non determina più alcuna sanzione penale e/o amministrativa a carico dei datori di lavoro, né sussiste più l'obbligo di vidimazione del medesimo a cura dell'Ufficio centrale Ispettivo.

Restano invariate le modalità di comunicazione dirette a questo Ufficio, che dovranno essere corredate :

- da una sintetica relazione sulla dinamica dell'incidente e sull'adozione dei D.P.I.,
- dalle testimonianze dei presenti all'evento,
- dal verbale di Pronto Soccorso ove, eventualmente, sono state prestate le prime cure ed è stata stilata la prima prognosi, o in alternativa, da relazione del Sanitario / Medico Competente della Sede / Medico di base.

All'atto pertanto della visita ispettiva, effettuata per la verifica dell'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente in tema di infortuni sul lavoro presso le Sedi centrali o territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la consultazione del "vecchio" «registro degli infortuni» avrà solo valore consultivo e mnemonico ai fini della ricostruzione della dinamica dell'infortuni.

IL DIRETTORE

Basilicata

GDC